

Verbale di Accordo

Addì 26/07/2012, in Malpensa

tra


SEA Spa (di seguito SEA)
SEA HANDLING Spa (di seguito SEAH)

e

le Segreterie Regionali di
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL T.A.
FLAI T.S.
USB Lavoro Privato
SIN. PA
di seguito le "OO.SS."

PREMESSO CHE

- l'articolo 23 del CCNL del 13/3/1988 "per le Aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e per le Aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti", prevede l'istituzione di un Fondo di previdenza in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, avente la finalità di agevolare il dipendente per l'eventuale acquisto di un'immobile e/o per integrare il TFR;
- il Fondo, che non divenne mai operativo e che non assunse mai autonomia giuridica e forma associativa, avrebbe dovuto essere alimentato con contributi fissati, per 13 mensilità, nella misura del 5% a carico delle Aziende e del 5% a carico dei dipendenti, da calcolare sullo stipendio di fatto (escluso l'importo corrispondente ai 103 punti della indennità di contingenza e agli ulteriori 34 punti della stessa indennità conglobati nei minimi tabellari mensili);
- a causa del perdurare dello stato di indeterminazione circa la destinazione dei contributi accantonati nel (non costituito) Fondo di previdenza - in particolare fra destinazione a fini sociali e/o previdenziali o erogazione in busta paga - con Verbale di Intesa del 19/1/1989 si stabilì di versare la contribuzione su un conto corrente vincolato. Con lo stesso Verbale si convenne altresì di non effettuare, a partire dal 1/1/1989, la trattenuta a carico del lavoratore e di liquidare entro il 28/2/1989 le somme accantonate sino al 31/12/1988;
- stante lo stallo dei lavori della commissione paritetica cui il Verbale d'Intesa del 19/1/1989 aveva affidato il compito di definire gli utilizzi e la destinazione delle




somme accantonate e da accantonare, senza che ne potessero derivare nuovi oneri per le aziende né penalizzazioni per i lavoratori. SEA e le Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL decisero di dare seguito ed applicazione allo spirito ed ai contenuti dell'art 23 del CCNL del 13/3/1988, istituendo con Verbale di Accordo del 7/12/1989 una Cassa di Previdenza che, utilizzando le risorse messe a disposizione dal citato art. 23, avrebbe, con decorrenza 1/1/1990, assicurato le finalità di previdenza integrativa di cui al rinnovo del CCNL del 13/3/1988. Con altro Verbale di Accordo di pari data, le Parti stabilirono altresì che, per i lavoratori aderenti alla Cassa di Previdenza, l'Azienda avrebbe integrato la retribuzione di un importo pari al contributo previdenziale dell'1% a carico del lavoratore;

- nel rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 21/4/1993 n. 124, dalla legge 23/10/1992 n. 421 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare la legge 8/8/1995 n. 335), con Verbale di Accordo del 29/12/1995, SEA e le Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL separarono le attività della Cassa di Previdenza distinguendo fra:
 - Cassa Assistenza Integrativa Dipendenti Gruppo SEA;
 - Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA (con linea di investimento garantita);
- con riferimento al Fondo Pensione, il Verbale di Accordo del 29/12/1995 stabilì quanto segue:

- contributo dell'1% a carico dipendente;
- contributo del 5% a carico Azienda;
- calcolo della contribuzione effettuato su 13 mensilità annue dello stipendio di fatto di cui all'art. 7 del CCNL del 13/3/1988 – parte specifica aeroportuale – con esclusione dei 103 punti di contingenza e degli ulteriori 34 conglobati nel minimo tabellare. La contribuzione a carico Azienda non avrebbe dovuto superare il 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, nei limiti fissati dall'art 13 del D.lgs.124/1993;
- ai lavoratori neo assunti dopo il 28/04/1993 a tempo indeterminato aderenti al Fondo, SEA avrebbe destinato al medesimo una quota di TFR maturato nell'anno pari al contributo a carico Azienda;
- per i lavoratori neo occupati assunti a tempo indeterminato aderenti al Fondo, SEA avrebbe destinato al medesimo la quota integrale del TFR maturato nell'anno di riferimento come previsto dal D.lgs. n 124/1993;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori non interessati all'iscrizione al Fondo, SEA avrebbe erogato, con la retribuzione mensile, un importo corrispondente al 5% dello stipendio di fatto (calcolato per 13 mensilità annue) di cui all'art. 7 del CCNL 13/3/1988 – parte specifica aeroportuale – con esclusione dei 103 punti di contingenza e degli ulteriori 34 conglobati nel minimo tabellare, per 13 mensilità annue, depurato dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro;

- solo in data 16/3/1999 Assaeroporti e le Segreterie Nazionali di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI costituiscono il Fondo Prevaer che prevede, in caso di iscrizione, l'applicazione delle seguenti condizioni:

- contributo dell'1% a carico dipendente;



- contributo del 2% carico Azienda;
- contribuzione su 12 mensilità calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità;
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993, è stata prevista, in caso di iscrizione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando nel corso dell'anno a Prevaer. Per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è stato previsto un versamento mensile a Prevaer, per 12 mensilità di una quota del TFR maturando pari al 3% di minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità;
- sostenendo l'obbligo della doppia contribuzione datoriale come conseguenza della possibilità della contestuale adesione sia al Fondo SEA che al Fondo Prevaer, due dipendenti di SEA adirono in data 19/7/2005 il Tribunale di Milano che, con sentenza n. 3380 del 28 marzo 2008, rigettò le istanze;
- in data 8/7/2009 gli stessi lavoratori convennero in giudizio la SEA dinnanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado;
- con sentenza del 16/06/2011, le cui motivazioni sono state rese note in data 3/10/2011, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 3380/2008, ha accertato il diritto degli appellanti ad aderire anche al Fondo Prevaer;
- SEA, ribadendo la piena legittimità della propria condotta, ha preannunciato l'intenzione di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, contestualmente rendendo edotte le OO.SS. che in ipotesi di conferma della sentenza di secondo grado, SEA si sarebbe vista costretta a valutare, in alternativa, la denuncia degli accordi istitutivi del Fondo SEA ovvero del CCNL, quali fonti primarie della insostenibile doppia contribuzione datoriale;
- le OO.SS., nel dichiarare netta contrarietà alla posizione manifestata da SEA, hanno preannunciato l'avvio di una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla duplice adesione dei lavoratori al Fondo SEA ed a Prevaer, garantendo assistenza legale ai lavoratori cui non venisse riconosciuta la contribuzione datoriale,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
2. SEA, SEAH e le OO.SS., manifestate le opposte posizioni ed avanzate le reciproche richieste – entrambe come da premessa – al solo dichiarato fine di individuare una soluzione atta ad impedire la prosecuzione in qualsivoglia sede del contenzioso instaurato, nonché di parimenti prevenire l'insorgere di ulteriori liti aventi ad oggetto la medesima tematica, ritengono possibile e rispondente al comune interesse addivenire al perfezionamento di un accordo collettivo che individui una soluzione reputata equa al contemperamento degli interessi contrapposti nella materia affrontata.

Anche in ragione dei più recenti interventi normativi, che, oltre ad aver portato ad un ulteriore innalzamento dei requisiti necessari all'accesso al trattamento pensionistico, hanno ribadito la centralità del modello di calcolo contributivo, le Parti ritengono la

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

previdenza complementare strumento essenziale al fine di integrare la rendita pensionistica riconosciuta dall'INPS.

SEA, SEAH e le OO.SS. tutte ritengono che l'erogazione in busta paga del contributo del 5% disciplinato dai Verbali di Accordo del 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensioni Dipendenti Gruppo SEA, e del 13/04/2001, punto C), a favore dei lavoratori non aderenti al Fondo SEA, rappresenti una misura oggi superata rispetto all'obiettivo dichiarato di favorire il diffondersi della cultura della previdenza integrativa. Pertanto, a far data dall'1/1/2013 detto istituto economico cesserà di essere riconosciuto, ad ogni possibile effetto, dovendosi parimenti considerare decaduti i citati accordi istitutivi.

E' convincimento condiviso dalle Parti che il Fondo SEA debba fin dall'origine ritenersi assorbente della previsione di cui al menzionato art. 23. E' parimenti convinzione comune come sia necessario individuare una soluzione condivisa atta a superare definitivamente il contenzioso insorto, affermando il principio della contribuzione unica a carico dei datori di lavoro SEA e SEAH, in presenza di adesione dei lavoratori al Fondo SEA. Conseguentemente, ferma restando la libertà di adesione a più Fondi pensione, le Parti stabiliscono che l'obbligo contributivo a carico di SEA e SEAH nei confronti dei lavoratori iscritti a Fondo SEA, sussiste solo a condizione che nei confronti del medesimo lavoratore non insista in capo a SEA e a SEAH qualsivoglia obbligo contributivo datoriale pregresso o successivo, derivante dalla legittima adesione del medesimo lavoratore ad altri Fondi previdenziali negoziali.


3. A far data dall'1/1/2013, l'onere contributivo da previdenza integrativa gravante su SEA, SEAH e sui lavoratori, viene disciplinato come segue:

3.1 Nuovi aderenti al Fondo SEA ovvero al Fondo Prevaer a far data dall'1/1/2013

Fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 2), relativamente al principio della contribuzione unica a carico dei datori di lavoro SEA e SEAH, ai nuovi aderenti al Fondo SEA ovvero al Fondo Prevaer a far data dall'1/1/2013 saranno applicate le condizioni di seguito specificate:

- la contribuzione, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore, è fissata nella misura stabilita dal CCNL pro tempore applicato;
- in via transitoria, ed esclusivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la contribuzione datoriale di cui al precedente alinea sarà incrementata dello 0,5% (dal 2016 applicazione in via esclusiva della contribuzione da CCNL);
- la contribuzione omnicomprensiva a carico datoriale non potrà superare i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.

Resta inteso che la disciplina contenuta nel presente paragrafo si applica ai lavoratori rientranti nelle situazioni disciplinate dal paragrafo 3.2 al paragrafo 3.6, che aderiscano dall'1/1/2013 ex novo al Fondo SEA ovvero al Fondo Prevaer o, ancora,



che dall'1/1/2013 trasferiscano la posizione previdenziale in essere dal Fondo SEA al Fondo Prevaer o viceversa.

3.2. Nuovi aderenti al Fondo SEA ovvero al Fondo Prevaer dal 26/7/2012 ed entro e non oltre il 31/12/2012





Fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 2), relativamente al principio della contribuzione unica a carico dei datori di lavoro SEA e SEAH, ai nuovi aderenti al Fondo SEA ovvero al Fondo Prevaer dal 26/7/2012 ed entro e non oltre il 31/12/2012, saranno applicate, a far data dall'1/1/2013, le condizioni di seguito specificate:

- contributo del 5% carico del datore di lavoro, con calcolo della contribuzione effettuato su 13 mensilità annue dello stipendio di fatto di cui all'art. 7 del CCNL del 13/3/1988 – parte specifica aeroportuale – con esclusione dei 103 punti di contingenza e degli ulteriori 34 conglobati nel minimo tabellare. La contribuzione del 5% è comprensiva del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro e non potrà superare i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005. Detta contribuzione sarà incrementata di un importo omnicomprensivo pari a 52 € lordi annui (4 € lordi mese per 13 mensilità con decorrenza 1/1/2013). Tale somma verrà riproporzionata in funzione dell'orario contrattualmente stabilito per i lavoratori a tempo parziale.
- In ipotesi di adesione al Fondo Prevaer, le Parti attribuiscono a tale versamento contributivo datoriale natura di condizione di miglior favore rispetto all'onere contributivo datoriale stabilito dal vigente CCNL.
- in caso di iscrizione a Fondo Prevaer, contributo come da CCNL pro tempore applicato a carico del lavoratore;
- in caso di adesione a Fondo SEA, con conferimento del solo TFR o di quota dello stesso, è comunque riconosciuta, quale condizione di miglior favore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al precedente alinea. Nel caso in cui il lavoratore intenda versare contribuzione a suo carico aggiuntiva al TFR, la misura minima è fissata all'1% della base retribuitiva di cui al precedente alinea.

3.3. Aderenti al Fondo SEA con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012 e che entro e non oltre il 31/12/2012 trasferiscano la propria posizione al Fondo Prevaer

Ai lavoratori iscritti al Fondo SEA con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012, che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 12 dello Statuto di tale Fondo, richiedano entro e non oltre il 31/12/2012 il trasferimento della posizione individuale al Fondo Prevaer, verranno applicate le seguenti condizioni:

- contribuzione a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro come da CCNL pro tempore applicato;
- versamento a Fondo Prevaer di un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari al 5% della retribuzione, determinato secondo le regole in essere in caso di adesione a Fondo SEA, comprensivo del contributo di solidarietà a carico del datore



di lavoro. Per gli aderenti al Fondo SEA con contribuzione datoriale non attiva alla data del 25/7/2012, l'erogazione in busta paga del contributo del 5% disciplinato dai Verbali di Accordo del 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensioni Dipendenti Gruppo SEA, e del 13/04/2001, punto C), sarà trasformata in contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fermo restando il rigoroso rispetto del principio di invarianza di costo a carico del datore di lavoro.

- la contribuzione a carico datoriale non potrà superare i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005;
- la contribuzione così definita presuppone il trasferimento della posizione individuale;
- il trasferimento della posizione individuale del lavoratore ed i conseguenti oneri contributivi avranno efficacia a partire dal 1/1/2013.

Per la data di iscrizione al Fondo SEA fa fede la data apposta dal datore di lavoro sul modulo di adesione al Fondo debitamente sottoscritto dal lavoratore.

Nel caso in cui il trasferimento della posizione individuale venga richiesto entro la data del 31/12/2012 da lavoratore non in possesso del requisito di anzianità minima previsto dalla legge (24 mesi), l'opzione potrà comunque essere esercitata, con effetti decorrenti dal mese successivo alla data di maturazione dell'anzianità minima. Fino a quest'ultima data, sarà riconosciuto il trattamento in essere alla data del 25/7/2012.

3.4. Aderenti al Fondo Prevaer con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012, che entro e non oltre il 31/12/2012, trasferiscano la propria posizione a Fondo SEA

Ai lavoratori iscritti al Fondo Prevaer con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012, per i quali è attiva la contribuzione datoriale e che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 12 dello Statuto di tale Fondo, richiedano entro e non oltre il 31/12/2012 il trasferimento della posizione individuale al Fondo SEA, verranno applicate le seguenti condizioni:

- contribuzione a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro come da Verbale di Accordo 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA, comprensivo del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro. In caso di adesione a Fondo SEA, con conferimento del solo TFR o di quota dello stesso, è comunque riconosciuta, quale condizione di miglior favore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore intenda versare contribuzione aggiuntiva al TFR, la misura minima a suo carico è fissata all'1% della base retributiva stabilita da detto Verbale di Accordo;
- versamento a Fondo SEA di un contributo aggiuntivo a carico dell'Azienda del 2% determinato secondo le regole del CCNL pro tempore applicato;
- la contribuzione a carico datoriale non potrà superare i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005;
- la contribuzione così definita presuppone il trasferimento della posizione individuale;
- il trasferimento della posizione individuale del lavoratore ed i conseguenti oneri contributivi avranno efficacia a partire dal 1/1/2013.

Per la data di iscrizione al Fondo Prevaer fa fede la data apposta dal datore di lavoro sul modulo di adesione al Fondo debitamente sottoscritto dal lavoratore.

Nel caso in cui il trasferimento della posizione individuale venga richiesto entro la data del 31/12/2012 da lavoratore non in possesso del requisito di anzianità minima previsto dalla legge (24 mesi), l'opzione potrà comunque essere esercitata, con effetti decorrenti dal mese successivo alla data di maturazione dell'anzianità minima. Fino a quest'ultima data, sarà riconosciuto il trattamento contributivo in essere alla data del 25/7/2012 e il contributo del 5% disciplinato dai Verbali di Accordo del 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensioni Dipendenti Gruppo SEA, e del 13/04/2001, punto C), sarà destinato a previdenza integrativa, fermo restando il rigoroso rispetto del principio di invarianza di costo a carico del datore di lavoro.

3.5. Aderenti al Fondo SEA con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012, che entro il 31/12/2012 non aderiscano a Fondo Prevaer

In assenza di richiesta di trasferimento nel termine indicato, il lavoratore con contribuzione datoriale attiva alla data del 25/7/2012, conserverà l'iscrizione in essere alle condizioni attualmente applicate, con incremento, a titolo di contribuzione a carico del datore di lavoro, di un importo omnicomprendivo pari a 52 € lordi annui (4 € lordi mese per 13 mensilità con decorrenza 1/1/2013). Tale somma verrà riproporzionata in funzione dell'orario contrattualmente stabilito per i lavoratori a tempo parziale.

Il contributo dell'1% erogato in busta paga, di cui al Verbale di Accordo del 7/12/1989 punto 1), verrà mantenuto solo ed esclusivamente nei confronti degli aderenti al Fondo SEA con contribuzione datoriale attiva alla data del 25/7/2012.

Per gli aderenti al Fondo SEA con contribuzione datoriale non attiva alla data del 25/7/2012, l'erogazione in busta paga del contributo del 5% disciplinato dai Verbali di Accordo del 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensioni Dipendenti Gruppo SEA, e del 13/04/2001, punto C), sarà trasformata in contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fermo restando il rigoroso rispetto del principio di invarianza di costo a carico del datore di lavoro.

3.6 Aderenti al Fondo Prevaer con iscrizione perfezionata ai sensi di legge entro il 25/7/2012, che entro il 31/12/2012 non aderiscano a Fondo SEA

- In assenza di richiesta di trasferimento nel termine indicato, il lavoratore conserverà l'iscrizione in essere alle condizioni attualmente applicate. Il contributo del 5% disciplinato dai Verbali di Accordo del 29/12/1995, paragrafo Fondo Pensioni Dipendenti Gruppo SEA, e del 13/04/2001, punto C), sarà destinato a previdenza integrativa, fermo restando il rigoroso rispetto del principio di invarianza di costo a carico del datore di lavoro. Detta contribuzione sarà incrementata di un importo omnicomprendivo pari a 24 € lordi annui (2 € lordi mese per 12 mensilità con decorrenza 1/1/2013). Tale somma verrà riproporzionata in funzione dell'orario contrattualmente stabilito per i lavoratori a tempo parziale.

